

N. 2863

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SERVELLO, MACERATINI, BEVILACQUA,
PASQUALI, BASINI, CAMPUS, MARRI e BONATESTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1997

Interventi urgenti in favore degli enti di ricerca

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997», ha creato uno stato di confusione ed *impasse* amministrativa con gravi conseguenze economiche e di gestione presso gli enti di ricerca pubblici. I vincoli di spesa stabiliti dalla norma anzidetta impediscono, infatti, di realizzare gli investimenti nei programmi di ricerca scientifica, nell'ambito delle dotazioni di bilancio degli enti, resi possibili dall'autonomia finanziaria e gestionale enunciata con la legge 9 maggio 1989, n. 168. Ciò crea anche difficoltà ed imbarazzo nell'ottemperare agli impegni presi nell'ambito di collaborazioni internazionali, provoca spreco di risorse per la forte crescita dei costi causati dai ritardi dei pagamenti ai fornitori e, soprattutto, vanifica totalmente qualsiasi forma di programmazione della ricerca.

Attraverso l'articolo 8 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 si attua un vero e proprio taglio alla spesa utilizzando un semplice raggirio tecnico. I fondi assegnati al settore sono infatti iscritti nel bilancio dello Stato, ma la possibilità di un loro impiego viene ridotto. In primo luogo la spesa per la ricerca scientifica, non essendo presente tra le voci previste al comma 2 del predetto articolo, per le quali non esistono limitazioni di finanziamento, è consentita nel limite bimestrale del 10 per cento dello stanziamento annuo. Inoltre, gli enti di ricerca, inclusi quelli non strumentali, non trovandosi tra i soggetti esenti da limitazioni, di cui al comma 3 dell'articolo 8, non possono prelevare somme superiori al 90

per cento dell'importo cumulativamente prelevato alla fine dei corrispettivi mesi del 1996.

Il risultato finale è palese: vengono decurtati gli stanziamenti per la ricerca senza che il Governo si assuma la responsabilità di aver effettuato dei tagli attraverso norme chiare. E in tal senso non è sufficiente che lo stesso testo indichi, in deroga al dettato di legge, criteri quanto mai vaghi perchè il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro interessato, autorizzi impegni di spesa eccedenti i predetti limiti. Infatti, non solo questa possibilità di eccezione non tutela la trasparenza dei flussi finanziari, ma discrimina la selezione dei soggetti richiedenti a causa della mancanza di criteri oggettivi e riscontrabili nella scelta dei programmi degni di usufruire del particolare trattamento.

In virtù di una presunta predisposizione a curare e sostenere l'istruzione, la cultura e la ricerca scientifica vantata dalla Sinistra, si tenta di celare questa riduzione di fondi ad un settore strategico, quale quello della ricerca scientifica, attraverso la cosiddetta legge «Bassanini» (legge 15 marzo 1997, n. 59) che all'articolo 11, comma 1, lettera *d*), ed al successivo articolo 18 non fa che propugnare razionalizzazione e riordino degli interventi per la promozione ed il sostegno alla ricerca, che senza fondi e, più precisamente, senza capacità di spesa e senza possibilità di programmazione a lungo termine, muore. Ecco perchè si ritiene necessario presentare questo disegno di legge in un unico articolo che stabilisce una efficace deroga alle citate norme dall'articolo 8 del decreto-legge n. 669 del 1996 sulla limitazione dell'utilizzo dei fondi per la ricerca in favore degli enti di ricerca pubblici non

strumentali. Questi, infatti, rappresentano quell'insieme di istituti, tutelati nella loro autonomia già con il dettato costituzionale (articolo 33 della Costituzione), la cui attività è volta a garantire, con il sostegno dello Stato, uno sviluppo della ricerca scientifica in quanto tale, cioè non rivolta a far conseguire vantaggi economici diretti.

In particolare, al comma 2 del presente disegno di legge viene sottolineato che l'autorizzazione di spesa riguarda investimenti in programmi di ricerca scientifica,

proprio in virtù del principio di autonomia finanziaria e di responsabilità gestionale più volte ribadito.

Per i motivi esposti si confida nella sensibilità di tutti i colleghi perchè contribuiscano ad una veloce approvazione di questo disegno di legge, che ha un solo obiettivo ci auguriamo da tutti condiviso: porre fine allo stato di crisi in cui oggi si trovano gli enti pubblici di ricerca, nella consapevolezza dell'importanza strategica della ricerca scientifica per il futuro della nazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Finanziamenti alla ricerca
non strumentale)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazione, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, fino al 31 dicembre 1999 tutti gli enti di ricerca qualificati come non strumentali possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti collocati presso la Tesoreria dello Stato senza il vincolo quantitativo determinato dal 90 per cento dell'importo cumulativamente prelevato alla fine dei corrispondenti mesi del 1996.

2. La facoltà di prelevamento di cui al comma 1 è autorizzata per investimenti in programmi di ricerca scientifica, in linea con il principio di autonomia finanziaria e responsabilizzazione gestionale degli enti di ricerca non strumentali di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché con quanto enunciato dall'articolo 11, comma 1, lettera *d*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, relativo al sostegno della ricerca scientifica.